



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
23 MARZO 2020, N.5

**Bandi per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20 - 29 maggio 2012 di cui alle Ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019, n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1 agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 (Bando Ordinario) e n. 28 del 31 ottobre 2019 (Bando Straordinario). Deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusioni dei lavori**



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 5 del 23 Marzo 2020**

**Bandi per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui alle Ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019, n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 Settembre 2019 (bando ordinario) e n. 28 del 31 Ottobre 2019 (bando straordinario). Deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusioni dei lavori.**

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto inoltre l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista, inoltre, la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto:

- il comma 1-bis all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”*;
- il comma 1-ter all'art. 11 della D.L. 74/12 che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*;
- il comma 1-quater dell'articolo 11, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 ed in particolare l'art. 2bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,*

*n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”;*

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148” con la quale il Commissario Delegato dispone, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere, affinché le azioni rivolte alla ricostruzione possano essere più incisive ed efficaci per giungere alla conclusione della ricostruzione in questa parte del territorio che è risultata maggiormente colpita dal sisma del maggio 2012;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, modificata dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, con le quali, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (bando ordinario);

Richiamata altresì la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, con la quale, a seguito della emanazione della Deliberazione del 21 ottobre 2019, n. 1763, è stato approvato un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 (bando straordinario);

Richiamati, in particolare, gli articoli 34 e 35 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, modificata dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019 nonché gli articoli 32 e 33 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019;

Dato atto che i sopra citati articoli 34 e 35 nonché 32 e 33 stabiliscono, relativamente alla conclusione dei progetti ammessi a finanziamento e all'eventuale proroga dei termini della conclusione stessa:

- che i progetti ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del relativo contributo;
- che eventuali proroghe dei termini di conclusione dei progetti potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e che le stesse richieste di proroga dovranno, essere trasmesse almeno 60 giorni prima della scadenza dei lavori e cioè del 10° mese decorrente dalla data del provvedimento di concessione dei contributi, pena la non accettazione delle stesse;

Considerata l'emergenza creatasi con la diffusione nel paese, e in particolare in Emilia-Romagna, del virus Covid 19 e le inevitabili ripercussioni che l'attuale crisi sanitaria sta avendo relativamente alla realizzazione dei progetti presentati e finanziati nell'ambito della 1° e 2° finestra del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019 (così come modificato dalle successive Ordinanze nn. 3, 25 e 26 del 2019) e che potrà avere relativamente alla realizzazione dei progetti presentati nell'ambito del bando straordinario approvato con l'Ordinanza n. 28/2019 – la cui istruttoria amministrativa e valutativa è ancora in corso;

Considerato, pertanto, che sussiste la concreta possibilità che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, molti progetti ammessi a finanziamento non possano essere realizzati entro i termini previsti dai sopra richiamati bandi;

Ritenuto opportuno prevedere, con il presente provvedimento:

- una deroga a quanto disposto negli articoli 35 e 33 dei bandi sopracitati relativamente ai termini entro i quali vi è la possibilità di presentare richieste di proroga per la conclusione dei progetti ammessi a finanziamento

- che, per effetto della suddetta deroga, i competenti uffici regionali potranno accettare ed esaminare, oltre alle richieste già presentate nel rispetto dei termini previsti nei bandi stessi, anche tutte le richieste presenti e future, presentate anche al di fuori dei suddetti termini;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (di seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Richiamati, per tutto ciò che non è disposto nella presente ordinanza, i contenuti del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, modificata dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019 nonché gli articoli 32 e 33 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DISPONE**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prevedere una deroga a quanto disposto negli articoli 35 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, modificata dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019 (bando ordinario) e 33 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019 (bando straordinario) sulla base della quale, i competenti uffici regionali potranno accettare ed esaminare, oltre alle richieste già presentate nel rispetto dei termini previsti negli articoli 35 e 33 bandi sopra richiamati, anche tutte le richieste presenti e future, presentate anche al di fuori dei suddetti termini.

2. di mantenere inalterati, in ogni loro parte, i contenuti del bando approvato con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, modificata dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019 nonché gli articoli 32 e 33 del bando approvato con la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, ad eccezione di quanto previsto ai punti precedenti.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

---

---